



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa della senatrice BITI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2021**

Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende arricchire il testo dell'articolo 9 della Costituzione, inserendovi un riferimento esplicito allo sport, come ambito di esperienza che la Repubblica è chiamata a promuovere.

L'attività sportiva incide su numerosi profili della vita delle persone, che vanno dalla salute al libero svolgimento della personalità nelle formazioni sociali. Lo sport è infatti occasione di realizzazione di sé e del proprio benessere, ma anche occasione per la costruzione di relazioni e di arricchimento culturale. In modi diversi, a seconda delle diverse discipline, lo sport fa parte del tessuto culturale della nostra comunità politica, sia quando è direttamente praticato, sia quando è seguito. I grandi eventi sportivi, dalle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, ai Campionati mondiali di calcio o di altre discipline, sono occasioni nelle quali la comunità nazionale si riscopre unita, in una identità fatta di agonismo sano e di condivisione di passioni profonde.

Ancora, a tutti i livelli lo sport è strumento di formazione, di educazione e di inclusione. Nella partecipazione a sport di squadra, ad esempio, fin dalla più tenera età è possibile vivere l'esperienza della condivisione e dell'articolazione di un rapporto equilibrato e solidale con le altre persone, le più diverse. Lo sport può essere, allo stesso tempo, fattore di eguaglianza e di apertura alle diversità. L'associazionismo sportivo, specie quando volontario, è in questo senso una risorsa fondamentale, da sostenere anche grazie al riconoscimento di specifica dignità costituzionale allo sport, la cui promozione può e deve divenire compito fondamentale della Repubblica.

Di tutta questa ricchezza culturale, infatti, non è ancora traccia nel nostro testo costituzionale. Certo, una copertura costituzionale implicita dello sport è desumibile dall'articolo 2 e dall'articolo 32 della Costituzione; e una menzione espressa dell'ordinamento sportivo è contenuta al terzo comma dell'articolo 117, nell'elenco delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni.

Quel che manca è un riconoscimento esplicito dello sport come obiettivo e compito repubblicano attorno al quale la comunità politica può ritrovarsi, in quanto veicolo di valori direttamente connessi a principi costituzionali fondamentali quali l'eguaglianza, la solidarietà, l'inclusione.

Per queste ragioni, il presente disegno di legge intende intervenire - a differenza di altri disegni di legge di contenuto analogo, già depositati, e che inseriscono la promozione dello sport negli articoli 32 e 33 della Carta - direttamente sull'articolo 9 della Costituzione.

Una scelta ambiziosa, che però ha un respiro ideale profondo.

Piuttosto che inserire il riconoscimento e la promozione dello sport nel corpo di disposizioni costituzionali dedicate a specifici ambiti di vita e di esperienza (come la salute o la formazione), infatti, la scelta di intervenire sull'articolo 9 si radica nel riconoscimento dello sport quale fattore di integrazione - sociale, spirituale e culturale - della comunità politica, così rafforzando le basi stesse della formula costituzionale di convivenza e, di conseguenza, della coesione sociale.

Ciò non sminuisce, naturalmente, il valore dello sport come straordinario strumento di

promozione della salute, nel quadro di quella cultura del movimento che rappresenta il contesto necessario al miglioramento del benessere dell'individuo nonché una vera e propria politica per la salute dei cittadini, con effetti positivi e misurabili in termini di alleggerimento della pressione sul sistema sanitario nazionale.

Assai significativamente, per effetto della revisione qui proposta, il compito di promuovere lo sport verrebbe ad affiancarsi a quello di promuovere lo sviluppo della cul-

tura, così formalizzando la dignità propria delle attività sportive quali elementi dell'esperienza non solo corporea o fisica, ma anche culturale, di ogni persona.

L'inserimento del compito di promozione dello sport tra i principi fondamentali, infine, avrebbe l'ulteriore pregio di rendere evidente il legame virtuoso tra promozione dello sport e promozione degli altri principi e valori che informano i primi dodici articoli della Costituzione, a partire dal principio personalistico e da quello solidaristico.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 9, comma primo, della Costituzione, dopo la parola: « cultura », sono inserite le seguenti: « , lo sport ».